



## ***DISCIPLINARE DI GARA LAVORI***

### **Premesse**

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

La documentazione di gara comprende:

- RDO;
- Disciplinare di gara;
- DGUE;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco Prezzi;
- Patto di Integrità;
- Determina Indizione Gara.

### **1. Oggetto, importo e durata dell'appalto**

Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), e con il criterio dell'offerta minor prezzo, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 – c.3 del D. Lgs.50/2016, finalizzato all'affidamento degli “Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il 53° I.C. "Gigante – Neghelli", per lo spostamento dell'asilo nido comunale Marco Polo interessato dagli interventi PNRR.

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>.

L'importo complessivo dell'accordo quadro posto a base di gara è pari a € 367.800,14 per lavori oltre € 9.789,86 per oneri diretti e indiretti della sicurezza e € 2.871,96 per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e somme a disposizione. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara del lotto in questione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 149.134,70. Tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto. Esso, dunque, è solo presunto e

quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'affidatario del lotto in questione non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'affidamento del lotto in questione non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Divisione in lotti: Lotto unico – unicità funzionale tecnica – economica dell'Accordo Quadro. Non si procede a divisione in lotti in quanto i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze.

CUP: B62B23000370004 - CIG: 9903087DE8

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il funzionario ing. Valerio Manzi - e mail: [valerio.manzi@comune.napoli.it](mailto:valerio.manzi@comune.napoli.it).

Luogo di esecuzione: edificio di proprietà del Comune di Napoli ricadente nel territorio della Municipalità X in piazza Neghelli.

L'appalto è finanziato con fondi Bilancio Comunale.

L'Accordo Quadro avrà durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Nel predetto periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di estendere la suddetta durata per un ulteriore periodo opzionale di 3 (tre) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del valore massimo stimato per lo stesso, anche qualora ciò intervenga prima del termine temporale, senza che l'Affidatario possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

L'Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione degli interventi manutentivi. Individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell'Accordo; i contratti di appalto che seguiranno saranno stipulati a misura ed il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo quadro. Il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull'Elenco Prezzi non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che

l'importo di € 500.000,00 rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte dell'Ente.

Tale importo, in caso di disponibilità di risorse, potrà essere ampliato fino al limite del 50%, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

## **2. Prestazioni oggetto dell'appalto**

L'appalto si compone delle seguenti lavorazioni:

### **CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Class.</b>	<b>Importo €</b>	<b>%</b>
OG1	Edifici civili e industriali	II	380461,96	100

### **ALTRE CATEGORIE DI LAVORI**

Ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono quelli indicati all'art. 3, co.1, lett. c, ovvero:

- nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 per cento;
- categoria OS 28: 70 per cento;
- categoria OS 30: 70 per cento.

L'operatore economico in possesso di tali requisiti nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

La categoria di cui al presente articolo costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del DPR 207/2010.

Il presente disciplinare riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto per interventi di messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi.

Gli interventi che formano oggetto dell'accordo quadro potranno riguardare, tra l'altro, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

- a) Demolizioni e rimozioni. Relativamente alle demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, infissi, intonaci, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
- b) Scavi, rinterri, rinfianchi, movimentazioni e trasporti. Relativamente alle lavorazioni da effettuarsi in terra e/o in roccia, da effettuarsi previa opportuna predisposizione di tutte le idonee misure di sicurezza.
- c) Opere per ripristini e consolidamento statico. Relativamente a interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti.
- d) Opere murarie, controsoffitti, pareti divisorie e protezioni antincendio. Relativamente a interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti, compreso il rifacimento o la costruzione di nuove pareti sia in muratura sia con utilizzo di cartongesso.
- e) Tetti, manti di copertura e opere da lattoniere, impermeabilizzazioni. Limitatamente alla riparazione e manutenzione delle coperture, delle relative impermeabilizzazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, incluso eventuali rifacimenti totali e fornitura e posa in opera *ex novo*.
- f) Intonaci. Relativamente a lavori di intonacatura e/o di ripresa locale di fasce di rivestimento a base cementizia a molteplici strati.
- g) Riparazione di porte e infissi – Fornitura e posa in opera *ex novo*. Relativamente a interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti per il ripristino di infissi in legno o metallo oltre a lavori di falegnameria e ferramenta.
- h) Opere di sottofondo; pavimenti; opere con marmi, pietre e pietre ricomposte; sistemazioni esterne. Limitatamente a interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o adeguamenti,

compresi rifacimento o costruzione di nuovi massetti, ripristino pavimentazioni e opere complementari.

i) Rivestimenti. Relativamente a interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o adeguamenti, con riferimento al rivestimento di pareti e opere complementari.

j) Opere da pittore; opere in vetro; opere in legno. Relativamente alla tinteggiatura, alla posa in opera di vetrate *ex novo* e/o riparazione di singoli elementi di vetrate esistenti (luci, maniglie, serrature, occhielli, ecc.), alla posa in opera di nuovi infissi lignei interni ed esterni oltre che alla riparazione di singoli elementi di quelli esistenti.

k) Opere di serramentistica in vetro, in legno e in ferro. Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti.

l) Riparazione, manutenzione e fornitura e posa in opera di impianti *ex novo*. Relativamente a impianti di distribuzione, automazione, impianti idrico-sanitari, impianti elettrici, citofonici, impianti di riscaldamento e condizionamento.

m) Opere provvisoriale di sicurezza. Relativamente a tutto quanto occorre predisporre per effettuare alcune delle lavorazioni di cui ai punti precedenti e far lavorare in sicurezza gli operai, oltre che per preservare l'incolumità di utenze, lavoratori e terzi in genere.

n) Opere edili di manutenzione straordinaria in genere. L'Impresa esecutrice dovrà garantire ogni lavorazione rientri nella categorizzazione "manutenzione straordinaria", anche diverse da quelle non contemplate in alcuno dei punti precedenti.

o) Impianti tecnologici (categoria OG 11). L'Impresa esecutrice, dovrà garantire la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere di tutela, non espressamente richiamate nell'elenco di cui sopra, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Gli interventi, così come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro e si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori di manutenzione, da contabilizzare di norma a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.

CPV: 45453000-7 (prevalente); 45350000-5.

### **3. Presa visione della documentazione di gara, chiarimenti e sopralluogo.**

Tutta la documentazione di gara è visionabile sulla piattaforma Me.Pa.. (<https://www.acquistinretepa.it>).

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere richiesti attraverso la piattaforma **entro e non oltre 2 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte**, e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura saranno gestite attraverso la piattaforma.

**Per partecipare alla gara non è previsto il sopralluogo obbligatorio.**

### **4. Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo. In particolare:

-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;

-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo;

Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

È ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

### **5. Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lettera a) alla lettera m), del Codice;

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

## **6. Modalità di presentazione della documentazione**

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata, indicata in sede di registrazione, sia sulla piattaforma telematica.

Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica.

## **7. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari. Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

## **8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice**

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83, comma, 1 lettera c) del Codice. I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.

Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all'art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora l'aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all'art.92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art.84 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende

assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.



In caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; in caso di raggruppamento verticale, ciascuna impresa deve possedere i requisiti in relazione alla parte del servizio che dovrà eseguire, fermo restando quanto previsto all'art.48 comma 2 del Codice.

In caso di consorzio stabile, si applica l'art. 47 del Codice.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.

*Avvalimento:* Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 83 e 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ***solo per la categoria scorporabile***, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del Codice, con decreto del MIT è stato definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La Stazione appaltante, prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione e dal concorrente che segue in graduatoria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

## **9. Subappalto**

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile non può eccedere il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale, in deroga al comma 2 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto- legge n. 77 del 2021).

## **10. Documentazione amministrativa e suo contenuto**

A titolo esemplificativo, si indicano i documenti che il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma digitale:

1. istanza di partecipazione alla gara come da indicazioni di cui al punto 10.1;
2. documento di gara unico europeo DGUE come da indicazioni di cui al punto 10.2;
3. attestato SOA come da indicazioni di cui al punto 10.3;
4. cauzione provvisoria come da indicazioni di cui al punto 10.4;
5. attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC come da indicazioni di cui al punto 10.5;
6. documento PASSOE come da indicazioni di cui al punto 10.6; 7.patto di integrità come da indicazioni di cui al punto 10.7;
8. documentazione relativa ad eventuale avvalimento come da indicazioni di cui al punto 10.8;
9. eventuale documentazione relativa a procure, fallimento e concordato preventivo, atti relativi al R.T.I. o Consorzi, atti attinenti al subappalto ove richiesti, altri atti e documenti ritenuti necessari.

### 10.1 Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

A seguire all'interno dello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), attesta:

- di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel bando di gara, nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; g. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i.;
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche);
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24/04/2014, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

- di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice.
- il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46, 47, del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- dichiara l'iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, nell'apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

o in alternativa

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 10.2 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo

(approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.

Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art 85 Del Codice), in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Nel documento unico sono contemplate tra le altre, le dichiarazioni obbligatorie da fornire in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lettera a) alla lettera m), del Codice; le cause di divieto, decadenza o di

sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- a. dal Rappresentante legale dell'operatore economico;
- b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della



presente Parte, nella Parte III. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell'anno antecedente la pubblicazione della RDO, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto d'azienda, cessione, ecc.) il DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).

### 10.3 Dichiarazione relativa al possesso dell'Attestazione SOA

Produrre dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.

### 10.4 Cauzione provvisoria

Non è richiesta garanzia provvisoria ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

### 10.5 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC

Ai sensi della Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità pari ad € 35,00.

### 10.6 Documento PassOE

Tale documento deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta che l'OE può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. A tal fine si richiama la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale FVOE (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Lo stesso in scansione digitale dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio dedicato al PassOE.

### 10.7 Patto di Integrità

Tale documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

### 10.8 In caso di avvalimento, tutta la documentazione prevista all'art. 89 del Codice

In particolare, l'operatore economico deve inserire:

1. dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente.

## **11. Offerta economica**

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. Essa deve contenere:

- distinta dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore recante tutte le indicazioni relative alla gara di cui trattasi con cui viene formulata, in cifre ed in lettere, la percentuale di ribasso, formulato sull'elenco prezzi posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, apposita dichiarazione, pena l'esclusione dalla procedura, con cui il concorrente indica l'importo dei propri costi della manodopera e l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera.

## **12. Criterio di aggiudicazione (prezzo più basso)**

Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

L'aggiudicazione sarà subordinata all'accertamento della convenienza e dell'idoneità dell'offerta in relazione all'oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dai commi 2 e 2 bis del medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016.

L'aggiudicazione avverrà solo in presenza di almeno due offerte valide.

#### *12.1 Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione*

Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, presso la sede della Municipalità X, nelle date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e/o via PEC.

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del giorno 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni " approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP o il seggio di gara procede all'esame della documentazione amministrativa, provvedendo: - alla validazione della documentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. Il RUP, di seguito, procede in seduta pubblica, alla verifica della documentazione Offerta Economica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara dando lettura dei relativi ribassi offerti.

In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare.

### **13. Aggiudicazione**

Con specifico provvedimento l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, procede all'aggiudicazione.

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

#### **14. Informazioni complementari**

Si applicano al presente appalto:

##### *14.1 Tracciabilità dei flussi finanziari*

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

##### *14.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*

Il Comune di Napoli, con delibera di Giunta n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese contraenti. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

N.B. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente sono le seguenti: In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

##### *14.3 Patto di Integrità*

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

Sottoscritta digitalmente da IL RUP  
ing. Valerio Manzi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.